

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5612 del 30/10/2018
Oggetto	RA01A1550 - Adriatica Alluminio S.r.l. - Comune di Roncalceci (RA) - Uso industriale - Determina di rinuncia alla concessione di derivazione di acqua pubblica per il prelievo di acqua sotterranee mediante opera di presa in località Roncalceci del comune di Ravenna.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5836 del 30/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico della opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

**PRESO ATTO:**

- della comunicazione acquisita dal Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna al Protocollo con n. PG/2014/70349 effettuata da Adriatica Alluminio S.r.l. (C.F. 00947400396) con sede legale Roncalceci (RA) in via dello Stagnino 1, con cui viene dichiarata la volontà di rinuncia alla domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica per il prelievo di acqua sotterranee mediante opera di presa, in località Roncalceci del comune di Ravenna, inviata via fax in data 12/03/2014 e assunta a protocollo n. PG/2014/70349, (pratica n. RA01A1550);

**CONSIDERATO:**

- che l’istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001;

**PRESO ATTO** dell’autodichiarazione del legale rappresentante Riccardo Matteucci della concessionaria Adriatica Alluminio S.r.l. acquisita al Protocollo n. PGDG/2018/15369 del 30/10/2018 con cui lo stesso dichiarava di aver adempiuto alle operazioni di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, allegando documentazione fotografica del ripristino dei luoghi;

**PRESO ATTO** inoltre che sono state trasmesse le attestazioni di avvenuto pagamento di:

- spese di istruttoria dovute per la domanda di rinnovo di concessione pari a € 164,00;
- deposito cauzionale per un importo di € 500,00;
- canoni di concessione dal 2001 al 2005 per un importo complessivo di € 2500,00;
- canoni di concessione dal 2006 al 2012 in tre rate per un importo complessivo di € 3.730,00;
- canoni di concessione dal 2013 al 2014 per un importo complessivo di € 1.139,00;

**RITENUTO PERTANTO:**

- che Adriatica Alluminio S.r.l. (C.F. 00947400396) abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione, compresa la corresponsione del canone fino all'anno 2014, anno in cui il concessionario ha depositato comunicazione di rinuncia;
- che sussistano tutte le condizioni previste dagli art. 34 e 35 del R.R. 41/2001 per archiviare la concessione riconosciuta ad Adriatica Alluminio S.r.l. per rinuncia;

attestata la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto della rinuncia di Adriatica Alluminio S.r.l. (C.F. 00947400396) con sede legale Roncalceci (RA) in via dello Stagnino 1, alla concessione rilasciata con Determinazione n. 18159 del 02/12/2005 e alla relativa domanda di rinnovo depositata presso il Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli, sede di Ravenna, in data 02/01/2007 e registrata al protocollo n. PG/07/19 del 02/01/2007 (procedimento n. RA01A1550);
2. di dare atto della rimozione dell'opera di presa e di ripristino dei luoghi come da autodichiarazione del concessionario ricevuta in data 30/10/2018 con Protocollo n. PGDG/2018/15369;
3. di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 18159 del 02/12/2005, e dalla relativa domanda di rinnovo assunta al

protocollo con n. PG/07/19 del 02/01/2007, il concessionario ha corrisposto i canoni di concessione per le annualità 2001-2014, per un totale di € 7.369.00, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, calcolati applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che, avendo il concessionario adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, è possibile operare lo svincolo del deposito cauzionale;
5. di inviare copia semplice del presente provvedimento ad Adriatica Alluminio S.r.l., ed alla Regione Emilia-Romagna al fine della restituzione del deposito cauzionale;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nell'allegato F alla D.G.R. n. 66/2016, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**